

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XV LEGISLATURA —

N. 1022

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa dei senatori COLLINO e STORACE

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 26 SETTEMBRE 2006

Modifiche all’articolo 51 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di durata del mandato del sindaco

ONOREVOLI SENATORI. - Il profondo rinnovamento delle autonomie locali, avviato con la legge 8 giugno 1990, n. 142, e proseguito con le modifiche introdotte dalla legge 25 marzo 1993, n. 81, successivamente arricchita dalle norme contenute nelle leggi sulla semplificazione amministrativa 15 marzo 1997, n. 59, e 15 maggio 1997, n. 127, ha ridefinito l'impianto delle istituzioni locali.

Le disposizioni di cui alle leggi richiamate sono contenute nel testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Quest'ultimo, all'articolo 51 disciplina la durata del mandato del sindaco, del presidente della provincia e dei consigli, fissandola in cinque anni, nonché la limitazione dello stesso stabilendo, ai commi 2 e 3, che chi ha ricoperto per due mandati consecutivi la carica di sindaco e di presidente della provincia non è, allo scadere del secondo mandato, immediatamente rieleggibile alle medesime cariche. È consentito un terzo mandato consecutivo se uno dei due mandati precedenti ha avuto durata inferiore a due anni, sei mesi e un giorno, per causa diversa dalle dimissioni volontarie.

Tale limitazione nel nostro ordinamento è prevista solo in questi due casi, non riscontrandosi in alcuna delle altre cariche elettive esistenti a livello centrale o decentrato.

Ciò comporta una disparità di trattamento tra coloro che, pur in diversi livelli di governo, sono chiamati ad amministrare la cosa pubblica con lo stesso impegno, la stessa assunzione di responsabilità (per i sindaci assai più diretta che in passato), ma con premesse di durata rigidamente precostituite solo per alcuni di loro.

Alla luce delle sensibili modifiche del Titolo V, parte II, della Costituzione, che

hanno posto i comuni, le province, le regioni e lo Stato quali elementi parimenti costitutivi della Repubblica, si ritiene opportuno proporre una riflessione sulla tenuta e sulla coerenza delle norme sull'incompatibilità, sull'ineleggibilità e sui limiti di mandato che caratterizzano i diversi livelli istituzionali. La disposizione sopra richiamata trovava una giustificazione nella riforma del 1993 e si inseriva nell'ottica di maggiore responsabilità connessa all'elezione diretta dei sindaci e dei presidenti di provincia, intendendosi con essa favorire il ricambio delle classi dirigenti locali e realizzare la democrazia dell'alternanza a livello locale, evitando derive plebiscitarie.

L'esigenza di trovare dei contrappesi a possibili derive plebiscitarie insite nel sistema di elezione diretta di sindaci e presidenti di provincia, risiede oggi più che nella limitazione per legge del numero dei mandati, nell'ambito dell'autonomia statutaria e regolamentare degli enti. In tale sede, infatti, si possono adottare soluzioni di riequilibrio dei poteri tra sindaci, presidenti delle province, giunte e consigli, di rafforzamento delle garanzie dei consigli e delle minoranze consiliari e degli strumenti di trasparenza e di partecipazione popolare.

La disposizione in oggetto, inoltre, limita il diritto di elettorato, non solo passivo, ma anche attivo, perché priva i cittadini della possibilità di scegliere, per l'amministrazione della propria comunità, il sindaco o il presidente di provincia che essi ritengono più idoneo.

Il contrasto con questo principio di rango costituzionale si accentua particolarmente in un sistema, come il nostro, di democrazia maggioritaria.

Dal punto di vista funzionale, il predetto limite potrebbe rappresentare un ostacolo alla realizzazione dei programmi amministrativi posto che due mandati sono spesso insufficienti per completare l'opera avviata.

Giova ricordare che anche nella passata legislatura sono stati presentati numerosi disegni di legge in materia i quali, pur prospet-

tando soluzioni diverse, hanno evidenziato la necessità di rivedere i principi contenuti nell'articolo 51 del testo unico di cui al citato decreto legislativo n. 267 del 2000. Il presente disegno di legge reca un unico articolo che modifica la suddetta disposizione prevedendo l'abrogazione dei commi 2 e 3 e la conseguente modifica della rubrica dell'articolo.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. All'articolo 51 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, sono apportate le seguenti modificazioni.

- a) i commi 2 e 3 sono abrogati;
- b) nella rubrica, le parole: «Limitazione dei mandati» sono soppresse.